



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  
PROVINCIA DI VITERBO  
DOMINIO COLLETTIVO

N° 5 del 25-10-2023	<b>OGGETTO: Integrazione art. 6 comma 4, modifica art. 19 commi 5, integrazione art. 19 comma 6 e introduzione comma 6 bis Regolamento per la concessione delle terre. Determinazioni.</b>
------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE

alle ore 17,30, in prima convocazione, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia con la presenza ed assenza dei Signori

CONSIGLIERI	presenti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
1- PERINU Maurizio <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	X		10- MILLIANI Sergio <i>Consigliere</i>		X
2- BATTELLOCCHI Alice <i>Consigliere</i>	X		11- ORTENZI Andrea <i>Consigliere</i>	X	
3- BENEDETTI Ascenzio <i>Consigliere</i>	X		12- PIFERI Giuseppe <i>Consigliere</i>	X	
4- CORI Sara <i>Consigliere</i>	X		13- PROLI Stefano <i>Consigliere</i>	X	
5- GAGNI Fabio <i>Consigliere</i>		X	14- SACRIPANTI Alessandro <i>Consigliere</i>	X	
6- LEONCELLI Maurizio <i>Consigliere</i>		X	15- SCOMPARIN Giuseppe <i>Consigliere</i>	X	
7- LUCCIOLI Roberto <i>Consigliere</i>	X		16- SELVAGGINI Alessia <i>Consigliere</i>		X
8- MANESCHI Marcello <i>Consigliere</i>	X		17- TOSONI Alberto <i>Consigliere, Presidente dell'Ente</i>	X	
9- MARCHETTI Giovanni <i>Consigliere</i>	X				

Con l'assistenza del Segretario Alfredo FIORAMANTI in funzione di quanto disposto nell'art. 32 del vigente Statuto

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 03-10-2019 esecutiva a norma di legge

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento all'oggetto riportato

N. 5 del 25-10-2023

OGGETTO: Integrazione art. 6 comma 4, modifica art. 19 commi 5, integrazione art. 19 comma 6 e introduzione comma 6 bis Regolamento per la concessione delle terre. Determinazioni.

Il Presidente del Consiglio Maurizio Perinu passa la parola al consigliere Alessandro Sacripanti che ringrazia i componenti della commissione da lui presieduta per il lavoro preparatorio svolto ed in particolare il contributo dei consiglieri Scomparin e Leoncelli con interventi costruttivi. Anche il Presidente del Consiglio Perinu ringrazia la Commissione e gli Uffici per il lavoro fatto.

Si inizia quindi l'esame della proposta di deliberazione, riguardante il secondo punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Integrazione art.6 comma 4, modifica art. 19 comma 5, integrazione art.19 comma 6 e introduzione comma 6 bis Regolamento per la concessione delle terre. Determinazioni.", leggendone il contenuto nel quale sono evidenziate le modifiche e le integrazioni da apportare al regolamento per la concessione delle terre in vigore presso l'Ente.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30.04.2012, è stato approvato il nuovo Regolamento per la concessione delle terre gestite da questa Università Agraria in comune di Tarquinia;
- nelle more di una revisione generale e di un aggiornamento del Regolamento, si ritiene opportuno introdurre alcune modifiche ed integrazioni a tutela degli interessi di questo Ente e dei propri utenti;
- ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento, in tema di assegnazione in via straordinaria di terreni, "*La Giunta Esecutiva può inoltre assegnare in concessione pluriennale i terreni già divisi in quote, qualora il concessionario abbia programmato la messa a dimora di colture orticole e foraggere pluriennali (carciofi, asparagi, erba medica etc.)*"
- ai sensi dell'art. 19 comma 5 del Regolamento, in tema di concessione pluriennale in uso agricolo produttivo dei lotti di terreno dell'Ente, "*Requisito di legittimazione la qualifica di coltivatore diretto, allevatore o comunque imprenditore agricolo utente dell'Ente*";
- ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 19 del Regolamento, poi, "*Ai fini dell'accesso alla concessione dei lotti di terreno dell'Ente di cui al presente articolo, sono equiparate ai soggetti di cui al precedente comma 5 le Società Agricole, di persone e di capitali comunque denominate, aventi quale oggetto l'esercizio di attività agricola e la sede legale e la sede operativa nel territorio comunale di Tarquinia, anche con annessa attività agrituristica. Tutti i soci dell'azienda agricola concorrente all'asta devono rivestire la qualità di utente dell'Ente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente*";
- in tema di assegnazione straordinaria di terreni di cui all'art. 6 del Regolamento, costituisce proposito di questo Consiglio contemplare anche l'ipotesi di concessione diretta pluriennale di terreni frazionati in più porzioni che si configurino singolarmente marginali ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento, a favore dell'utenza dell'Ente;
- questa Amministrazione ritiene opportuno contemplare criteri più selettivi ai fini dell'assegnazione dei lotti di terreno annoverati nel patrimonio gestito da questo Ente, nell'ottica di una qualificazione progressivamente più stringente del concetto di utente, in termini di durata dell'appartenenza alla comunità e alla collettività di Tarquinia, titolare dei beni civici gestiti;

- al fine di estendere la platea degli utenti dell'Ente che fruiscono dei beni civici, si ritiene altresì precludere l'accesso alla concessione pluriennale dei lotti di terreno dell'Ente anche a coloro che, sia in forma individuale che sociale, sono titolari di concessione di altri beni civici, anche disponibili, annoverati nel patrimonio gestito dall'Ente, quali, oltre i terreni, anche aree turistico ricettive, casali, chioschi e altri immobili di varia natura, nonché vietare la partecipazione alle gare a soggetti che hanno presentato criticità nel corso di precedenti rapporti di concessione, quali soggetti destinatari di provvedimenti di operatività di clausola risolutiva dei contratti per inadempimento o che comunque versano o hanno versato in uno stato di inadempienza cronica nel corso del rapporto di concessione, ancorché sia intervenuta composizione in sede conciliativa;

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto premesso, integrare anzitutto l'art. 6 comma 4 del Regolamento che viene riformulato come segue: *“La Giunta Esecutiva può inoltre assegnare in concessione pluriennale i terreni già divisi in quote, qualora il concessionario abbia programmato la messa a dimora di colture orticole e foraggiere pluriennali (carciofi, asparagi, erba medica etc.). L'Esecutivo si riserva di assegnare in concessione straordinaria pluriennale terreni frazionati in più porzioni che si configurino singolarmente marginali ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento, a favore di utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento”*;

RITENUTO altresì addivenire alla modifica dell'art. 19 comma 5 del Regolamento per la concessione delle terre, che si intende quindi riformare come segue: *“Requisito di legittimazione all'assegnazione dei lotti di terreno di demanio civico la qualifica di coltivatore diretto, allevatore o comunque imprenditore agricolo utente dell'Ente, residente nel Comune di Tarquinia da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di gara. Tale requisito si estende anche a tutti i soci delle Società concorrenti”*;

 ATTESA l'esigenza di integrare anche il successivo comma 6 dell'art. 19 del Regolamento che pertanto recita come segue: *“Ai fini dell'accesso alla concessione dei lotti di terreno dell'Ente di cui al presente articolo, sono equiparate ai soggetti di cui al precedente comma 5 le Società Agricole, di persone e di capitali comunque denominate, aventi quale oggetto l'esercizio di attività agricola e la sede legale e la sede operativa nel territorio comunale di Tarquinia, anche con annessa attività agrituristica. Tutti i soci dell'azienda agricola concorrente alla gara devono rivestire la qualità di utente dell'Ente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di gara”*;

RITENUTO infine, sempre al fine di dare seguito agli intenti di questa Amministrazione illustrati nelle premesse, introdurre il comma 6 bis dell'art. 19 del Regolamento che recita come segue: *“Non possono partecipare alle gare per l'assegnazione in concessione dei lotti di terreno di demanio civico i soggetti, anche costituiti in forma sociale, titolari di concessione di altri beni civici, anche disponibili, annoverati nel patrimonio gestito dall'Ente, quali, oltre i terreni, anche aree turistico ricettive, casali, chioschi e altri immobili di varia natura, né possono partecipare alle gare soggetti che hanno presentato criticità nel corso di precedenti rapporti di concessione, quali soggetti destinatari di provvedimenti di operatività di clausola risolutiva per inadempimento o che comunque versano o hanno versato in uno stato di inadempienza cronica nel corso del rapporto di concessione, ancorchè sia intervenuta composizione in sede conciliativa”*;

DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni regolamentari di cui al presente provvedimento verranno applicate a tutte le procedure di evidenza pubblica relative all'assegnazione dei lotti di terreno dell'Ente esperite successivamente all'esaurimento del periodo di pubblicazione del provvedimento medesimo all'Albo Pretorio on line dell'Ente e non si applicano ai rapporti di concessione attualmente già in essere;

## **DELIBERA**

*per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate*

Integrare l'art. 6 comma 4 del Regolamento per la concessione delle terre che viene riformulato come segue: *“La Giunta Esecutiva può inoltre assegnare in concessione pluriennale i terreni già divisi in quote, qualora il concessionario abbia programmato la messa a dimora di colture orticole e foraggere pluriennali (carciofi, asparagi, erba medica etc.). L'Esecutivo si riserva di assegnare in concessione straordinaria pluriennale terreni frazionati in più porzioni che si configurino singolarmente marginali ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento, a favore di utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento”*

Modificare il comma 5 dell'art. 19 del vigente Regolamento per la concessione delle terre il cui nuovo dispositivo recita come segue: *“Requisito di legittimazione all'assegnazione dei lotti di terreno di demanio civico la qualifica di coltivatore diretto, allevatore o comunque imprenditore agricolo utente dell'Ente, residente nel Comune di Tarquinia da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di gara. Tale requisito si estende anche a tutti i soci delle Società concorrenti”*.

Integrare inoltre il comma 6 dell'art. 19 del Regolamento che pertanto recita come segue: *“Ai fini dell'accesso alla concessione dei lotti di terreno dell'Ente di cui al presente articolo, sono equiparate ai soggetti di cui al precedente comma 5 le Società Agricole, di persone e di capitali comunque denominate, aventi quale oggetto l'esercizio di attività agricola e la sede legale e la sede operativa nel territorio comunale di Tarquinia, anche con annessa attività agrituristica. Tutti i soci dell'azienda agricola concorrente alla gara devono rivestire la qualità di utente dell'Ente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di gara”*.

Introdurre infine il comma 6 bis dell'art. 19 del Regolamento che viene formulato come segue: *“Non possono partecipare alle gare per l'assegnazione in concessione dei lotti di terreno di demanio civico i soggetti, anche costituiti in forma sociale, titolari di concessione di altri beni civici, anche disponibili, annoverati nel patrimonio gestito dall'Ente, quali, oltre i terreni, anche aree turistico ricettive, casali, chioschi e altri immobili di varia natura, né possono partecipare alle gare soggetti che hanno presentato criticità nel corso di precedenti rapporti di concessione, quali soggetti destinatari di provvedimenti di operatività di clausola risolutiva per inadempimento o che comunque versano o hanno versato in uno stato di inadempimento cronico nel corso del rapporto di concessione, ancorché sia intervenuta composizione in sede conciliativa”*

Ribadire che le modifiche ed integrazioni regolamentari di cui al presente provvedimento verranno applicate a tutte le procedure di evidenza pubblica relative all'assegnazione dei lotti di terreno dell'Ente esperite successivamente all'esaurimento del periodo di pubblicazione del provvedimento medesimo all'Albo Pretorio on line dell'Ente e non si applicano ai rapporti di concessione attualmente già in essere.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità competente nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

I presenti all'unanimità approvano tali modifiche autorizzandone il recepimento nel testo del Regolamento che viene approvato nel suo complesso.

Voti astenuti 0 – Voti contrari 0

Deliberano inoltre, all'unanimità, di incaricare gli Uffici di procedere ad una ricognizione generale delle aree definite come marginali dal nuovo c.4 dell'art.6 del Regolamento.

Decidono inoltre di inviare in commissione, per una adeguata istruttoria, la proposta del Consigliere Milliani, inviata con e-mail del 24/10/2023, e allegata al presente verbale in modo che lo stesso, assente giustificato alla odierna riunione, possa illustrarne i contenuti.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Maurizio Perinu



Il Segretario  
Dott. Alfredo Fioramanti

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento sarà pubblicato on line sul sito [www.agrariatarquinia.it](http://www.agrariatarquinia.it) –  
Sezione Albo Pretorio -- di questo Ente e vi resterà per quindici giorni consecutivi.



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  
PROVINCIA DI VITERBO

---

## Relata di Pubblicazione

Si certifica che il presente atto del C.d.A. n. 5 del 25 ottobre 2023 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente, con numero di pubblicazione 152, per la durata di giorni 15 a decorrere dal giorno 10 NOV. 2023 al giorno 25 NOV. 2023 e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Tarquinia, 27 NOV. 2023

Il Segretario

Dott. Alfredo Fioramanti